

Circolare del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 2013, n. 1/AMD

Circolare esplicativa delle DDGR n. 2-11830 del 28/07/2009 e n. 31-1844 del 7/04/2011 in merito alle aree a rischio idrogeologico (RME).

Ai Comuni

Alle Province

Alle Comunità montane

All'Agenzia Interregionale per il Po

All'Autorità di Bacino del Po

All'ARPA Piemonte

Loro Sedi

Premessa

Le aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME) sono delimitate nella cartografia di cui all'Allegato 4.1 all'elaborato 2 del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso e tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale che potenziale, ivi compreso quello conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici. Esse comprendono in particolare le aree perimetrate nell'ambito del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico (cd. PS267) e successivamente integrate da varianti al PAI.

Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono disciplinate dal Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI.

L'art. 54 delle NdA del PAI, in particolare, prevede che la perimetrazione delle aree RME possa essere modificata con le procedure di cui all'art. 18 delle norme medesime.

Le aree RME indicano degli ambiti territoriali caratterizzati da condizioni di dissesto idrogeologico molto elevato ed interferenti con la presenza di valori esposti, quali aree edificate, infrastrutture, servizi pubblici (come ad es. ospedali, scuole, ecc.). Infatti schematicamente il Rischio è il prodotto della Pericolosità x il Valore esposto x la Vulnerabilità.

In tal senso, la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio e di sistemi di monitoraggio, contribuiscono a ridurre il fattore Pericolosità e di conseguenza il Rischio.

Al fine di rendere congruente la classificazione di pericolosità secondo gli standard regionali con le reali condizioni di dissesto idrogeologico, la Regione Piemonte ha messo in campo specifici provvedimenti (DGR n. 2-11830 del 2009, Allegato B, punto 4 e DGR n. 31-1844 del 2011, Allegato A, punto 5) che forniscono specificazioni tecniche sulle modalità di ripermetrazione delle aree RME identificate come Zona I e B-pr (legate a dinamiche di esondazione), nonché disposizioni procedurali per l'applicazione della normativa delle RME a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione del rischio.

Partendo da tale contesto, questa Circolare fornisce ulteriori elementi circa i criteri per la ripermetrazione o l'eliminazione o l'individuazione di nuove aree RME (punto 1) relativi a tutte le tipologie di RME previste dal PAI (Zona 1 e 2 oltre che Zona I e B-Pr), in modo che questi possano essere applicati in maniera omogenea da parte di tutti gli operatori coinvolti nelle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI, nonché il richiamo di criteri e modalità da seguire al fine di mantenere le opere realizzate per la mitigazione del rischio (punto 2). L'intento è quello di creare una lettura comparata tra la classificazione delle aree RME, che indicano un livello di RISCHIO, con le classi di sintesi della Circolare PGR 7/Lap/96 e s.m.i., che indicano o una classe di PERICOLOSITA' intrinseca (III a/III indifferenziata) o una classe di pericolosità che tiene conto della presenza antropica e degli eventuali interventi realizzati al fine di consentire incrementi o piccoli completamenti di capacità insediativa (III b).

Questa Circolare è la sintesi di un'attività più ampia condotta dalla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste in collaborazione con l'ARPA Piemonte, l'Autorità di bacino del fiume Po e l'AIPO, iniziata nel 2010, che ha consentito di avere contezza dello stato attuale delle aree RME sia sotto il profilo urbanistico/normativo, che di avvenuta realizzazione di opere strutturali; le risultanze della ricognizione sono contenute in un data base costruito ad hoc e consultabile sul sito internet all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/difesasuolo/dwd/database/DB_RME.mdb

1. Criteri per la ripermimetrazione, l'eliminazione, la perimetrazione di nuove aree RME

1.1. Ripermimetrazione ed eliminazione

La ripermimetrazione o l'eliminazione anche parziale, in ambiente collinare e montano (Zona 1 e Zona 2) o nelle aree di pianura (Zona Bpr e Zona I) o la totale eliminazione, deve essere effettuata nell'ambito delle procedure di cui all'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI.

E' possibile ripermimetrare le aree RME nei seguenti casi:

- a. qualora, nella fase di approfondimento alla scala locale (di cui all'art. 18 delle Nda del PAI), si accertino condizioni di pericolosità medio moderata;
- b. qualora le condizioni di pericolosità e di rischio siano state ridotte a seguito dell'avvenuta realizzazione di opere strutturali; in tal caso la ripermimetrazione può avvenire qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:
 - b.1. siano stati realizzati e collaudati interventi strutturali di mitigazione del rischio;
 - b.2. sia stato verificato lo stato di efficienza dell'opera, nel rispetto del piano di manutenzione che deve essere redatto secondo le modalità contenute nel successivo punto 2;
 - b.3. nel caso di aree RME classificate come Zona B-pr, sia stata esperita la procedura espropriativa nonché quella relativa all'art. 28 delle Nda del PAI e relativo Regolamento attuativo (così come già previsto al punto 4.2 dell'allegato B della DGR n. 2-11830 del 28/07/2009). Con riguardo alla corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate, si precisa che deve essere stata effettuata la presa in carico delle opere principali da parte del soggetto gestore, se diverso dal realizzatore e delle opere secondarie (chiaviche, sistemi di pompaggio ecc...) da parte del soggetto gestore, se diverso dal realizzatore e gestore di quelle principali, al fine di assicurare l'idonea e programmata manutenzione e gestione delle opere;
- c. l'eventuale assenza totale di valori esposti, accertata a seguito di un'analisi puntuale nell'area RME, o di previsioni urbanistiche, è la condizione per la totale rimozione della RME. La condizione di pericolosità molto elevata dell'area deve trovare in tal caso corrispondenza nella classificazione della carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (cfr. all. 1 "Proposta di correlazione" Nota tecnica esplicativa alla Circolare PGR 7/Lap/96), mantenendo il suo stato di inedificabilità.

Fa, Ca, Ee inedificate > esclusione perimetrazione RME > III a

Nell'analisi condotta per la redazione della cartografia di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Circ. 7/Lap/96 e s.m.i.), le "aree edificate per le quali anche a seguito di realizzazione di opere di sistemazione non sarà possibile alcun incremento di carico antropico" (**IIIb4**) e le "aree per le quali non è possibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente per il quale dovrà essere prevista la rilocalizzazione" (**IIIc**), **non potranno essere escluse dalla perimetrazione RME**. Nel caso in cui nello strumento urbanistico siano associate alle aree IIIb4 norme più restrittive di quelle di cui al Titolo IV delle norme del PAI, queste prevarranno sulle disposizioni del PAI.

Le "aree per le quali a seguito della realizzazione di opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico" (**IIIb3**) devono essere oggetto di **specifiche valutazioni** in merito alla possibilità di essere escluse dalla perimetrazione RME.

Le “aree nelle quali a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti” (**IIIb2**) **possono essere escluse dalla perimetrazione RME.**

III b4	III c	>	confermata perimetrazione RME
III b3		>	valutazioni specifiche
III b2		>	esclusione perimetrazione RME

Per alcuni ambiti esclusi dalla perimetrazione RME occorre prevedere comunque particolare attenzione sia nella definizione delle norme d'uso dei suoli che nell'attuazione di misure di protezione civile. In tal senso, il comune dovrà definire all'interno del Piano di Protezione Civile azioni da mettere in campo in condizioni d'emergenza (servizio di piena, manovre delle strutture d'intercettazione, azionamento dei sistemi di pompaggio, ecc...) rispetto alle opere realizzate.

1.2. Perimetrazione di nuove aree

La perimetrazione di una nuova area RME si rende necessaria qualora condizioni di pericolosità molto elevata interferiscano con un'area antropizzata. L'inserimento di una nuova area RME deve avvenire nella fase di adeguamento del piano regolatore al PAI, secondo quanto già previsto nella DGR n. 31-1844 del 7/04/2011 al punto 5.2.2¹ e sulla base delle analisi effettuate secondo i criteri di cui all'allegato B della DGR n. 2-11830 del 28/07/2009.

1.3. Individuazione di aree RME considerate “ineliminabili”

Qualora si rilevassero situazioni di rischio non ulteriormente mitigabili, è opportuno ritenere l'area RME come “ineliminabile”, da indicare in cartografia con un asterisco.

Tale indicazione indica che non vi sia un'esigenza di ulteriori misure strutturali, quanto piuttosto non strutturali, attraverso la previsione di misure di protezione civile e un'adeguata informazione alla popolazione rispetto al concetto di accettabilità del rischio da parte dei residenti.

1.4. Documentazione

Per quanto riguarda la documentazione da produrre, si ritiene indispensabile:

- certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione, che deve esplicitamente accertare e comprendere le seguenti verifiche e condizioni:
 - a. la progettazione deve essere conforme alle norme tecniche vigenti, alle norme e Direttive del PAI ed alle eventuali altre norme stabilite dagli enti preposti (es. prescrizioni Capitolato A.I.Po), nonché la conformità e completezza degli elaborati a termini di Legge sui LL.PP.;
 - b. la verifica della conformità fra attività di esecuzione delle opere e previsioni progettuali sia geometriche che prestazionali, nonché la completezza delle prove, in sito e di laboratorio, eseguite in corso d'opera ed ai lavori ultimati e la rispondenza dei risultati alle prescrizioni capitolari;
 - c. perfezionamento delle pratiche espropriative, fino all'avvenuto accatastamento e trascrizione delle aree di sedime, a favore del Demanio Pubblico dello Stato, ovvero ad altri enti pubblici concordemente individuati con la Regione.
- cartografia “interrelazione PAI ed eventuale nuova proposta” (CTR con perimetrazione PAI,

¹ **5.2.2.** Perimetrazione di nuove aree RME

Il comune, nella fase di redazione dello strumento urbanistico o sua variante, può proporre la perimetrazione di nuove aree a rischio molto elevato, sulla base dell'analisi geologico-idraulica del proprio territorio. Tale perimetrazione e la stessa necessità di introdurre una nuova area a rischio molto elevato sarà discussa con la Regione nei momenti di confronto indicati al paragrafo 4, che si renderanno in tal caso obbligatori.

La procedura per rivederle successivamente è la stessa di cui ai precedenti punti 1. o 2. del paragrafo 5.2.1.

Nel caso in cui un comune abbia un Piano regolatore approvato già adeguato al PAI deve seguire la stessa procedura, qualora rinvenisse la necessità di individuare un'area RME a seguito di un evento calamitoso.

nuova proposta e ubicazione delle opere realizzate);

- profilo longitudinale (in caso di nuove arginature) con riportate le quote del piano campagna, della livelletta di sommità arginale e delle quote P.A.I. ove esistenti;
- descrizione e riferimenti degli interventi realizzati (approvazione CdS, programmi triennali etc);
- valutazione dell'avvenuta mitigazione del rischio a seguito delle opere realizzate e valutazione del rischio residuo;
- piano di manutenzione degli interventi realizzati.

Tale documentazione, per le aree RME classificate come Zone Bpr dovrà essere integrata con:

- la documentazione di presa d'atto del collaudo, ai sensi dell'art. 28 delle NdA del PAI e del relativo regolamento di attuazione (Deliberazione C.I. n. 11 del 5 aprile 2006);
- il documento attestante la presa in carico delle opere principali da parte del soggetto gestore (se diverso dal realizzatore) e delle opere secondarie (chiaviche, sistemi di pompaggio ecc...) da parte del soggetto gestore (se diverso dal realizzatore e gestore di quelle principali).

1.5. Piano di protezione civile comunale

Le aree RME devono essere trattate con particolare attenzione nei piani di protezione civile redatti dai comuni, tenendo conto delle condizioni di pericolo e di rischio dell'area, così come desunti dagli elaborati a corredo dello strumento urbanistico o provenienti da eventuali altri studi o dati storici disponibili.

In tal senso, il comune dovrà definire all'interno del Piano di Protezione Civile azioni da mettere in campo in condizioni d'emergenza (servizio di piena, manovre delle strutture d'intercettazione, azionamento dei sistemi di pompaggio, ecc...) rispetto alle opere realizzate, oltre al monitoraggio di situazioni critiche ed eventuali evacuazioni.

Tale piano deve altresì prevedere efficaci strumenti di informazione ai cittadini delle condizioni di rischio presenti.

2. Aspetti relativi alla manutenzione

Quando le previsioni urbanistiche siano subordinate alla realizzazione di interventi strutturali di difesa o sistemazione è indispensabile che tali interventi vengano regolarmente mantenuti nel tempo.

Concordemente alla definizione dell'Ente Nazionale italiano di Unificazione (UNI), per manutenzione si intende "la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'entità in uno stato in cui possa eseguire le funzioni richieste" (UNI 9910, UNI10147).

L'attività di manutenzione comporta:

- il ripristino, ovvero il recupero da parte dell'entità della propria attitudine ad eseguire una funzione richiesta (UNI 9910);
- la riparazione, ovvero l'intervento, il rinnovo o la sostituzione di uno o più componenti danneggiati, mirato a riportare un'entità alle condizioni stabilite (UNI10147);
- il miglioramento, ovvero l'insieme di azioni di miglioramento o di piccola modifica che non incrementano il valore patrimoniale dell'entità (UNI10147).

La manutenzione può essere di tipo ordinario o straordinario. La differenziazione tra manutenzione ordinaria e straordinaria viene di norma riferita:

- al carattere di continuità e periodicità della prima, di discontinuità della seconda;
- dalla capillarità e dalle piccole dimensioni degli interventi di manutenzione ordinaria, definiti da progetti di modeste dimensioni, realizzabili da soggetti anche non istituzionali legati al territorio, da eseguirsi anche con procedure differenti dall'assegnazione di appalti di rilievo;

- dall'esigenza di progettazione e programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria, che richiedono la realizzazione di opere, da eseguirsi con procedure tradizionali di affidamento lavori;

- alla frequente collocazione dell'azione di manutenzione straordinaria nella fase iniziale della gestione di situazioni di dissesto, seguita dall'avvio delle azioni di manutenzione ordinaria.

In assenza di manutenzione molti interventi perdono di efficacia e possono in alcuni casi produrre effetti negativi ai fini delle condizioni di pericolosità (es. intasamento dei sistemi drenanti).

Sulla base di quanto sopra:

- qualsiasi opera di difesa realizzata deve essere regolarmente mantenuta;
- conformemente ai dettami del D.P.R. 207/2010, art. 33, punto e), ed art. 38, nonché delle NTC di cui al DM Infrastrutture 14/1/2008, il Piano di Manutenzione deve essere prodotto come elaborato obbligatorio del progetto esecutivo. Le Amministrazioni comunali non devono e non possono approvare progetti privi del piano di manutenzione;
- per i progetti sottoposti ad istruttoria da parte degli uffici regionali sarebbe opportuno che il piano di manutenzione venisse presentato già a livello di progetto definitivo, in modo da permettere l'esame dello stesso nel corso della stessa istruttoria;
- qualora le opere vengano realizzate, in tutto o in parte, su fondi privati, devono essere formalizzati gli atti che permettano l'accesso e gli interventi per la manutenzione;
- gli enti preposti devono predisporre e finanziare regolari piani di manutenzione delle opere.

Roberto Cota

Visto

L'Assessore

Roberto Ravello